Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Venerdì, 13 aprile 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1141.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 248 a 253 relativi alla scuola di perfezionamento in « Ricerca operativa » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in ricerca operativa

Art. 248. — Alla scuola di perfezionamento in ricerca operativa sono ammessi oltre ai laureati della facoltà:

a) i laureati in statistica, i laureati in matematica, in fisica, in ingegneria, in economia e commercio;

b) i laureati di altre facoltà, previo giudizio da esprimersi, caso per caso, dal consiglio della scuola, il quale può subordinare l'ammissione al superamento di un colloquio su argomenti da stabilire;

c) coloro che abbiano compiuto corsi di studio all'estero, purché i titoli siano riconosciuti validi ai soli fini dell'iscrizione al corso dalle autorità accademiche e previa deliberazione del consiglio della scuola;

d) gli ufficiali che, pur non possedendo la laurea o diploma universitario, provengano dai corsi regolari delle accademie militari e delle scuole di applicazione abbiano seguito un corso per ufficiali analisti in ricerca operativa militare e siano riconosciuti in possesso dei requisiti dal consiglio della scuola.

Art. 249. — La scuola ha la durata di due anni. Il consiglio della scuola può deliberare, in casi eccezionali, l'ammissione diretta al secondo anno secondo modalità da stabilirsi volta per volta.

Art. 250. — Sono insegnamenti della scuola:

Fondamentali:

1) Algebra lineare;
2) Programmazione lineare I;
3) Programmazione lineare II;
4) Probabilità;
5) Processi aleatori;
6) Statistica;
7) Inferenza statistica;
8) Teoria dei grafi;
9) Teoria delle decisioni;
10) Econometrica;
11) Calcolo automatico;
12) Introduzione alla R.O.;
13) Laboratorio di R.O. I;
14) Laboratorio di R.O. II.

Complementari:

1) Programmazione dinamica;
2) Processi aleatori II;
3) Teoria delle code;
4) Analisi delle serie storiche;
5) Teoria dei grafi II;
6) Metodi reticolari;
7) Analisi statistica;
8) Programmazione degli esperimenti;
9) Teoria dei giochi;
10) Modelli econometrici;
11) Applicazione della R.O. ai problemi economici;
12) Problemi di trasporto;
13) Sistemi informativi;
14) Teoria del controllo;
15) Gestione delle scorte;
16) Calcolo automatico II;
17) Metodi di simulazione;
18) Tecniche statistiche di affidabilità;
19) Laboratorio di R.O. III;
20) Laboratorio di R.O. IV;
21) Scelta degli investimenti;
22) Matematica finanziaria;
23) Problemi aziendali;
24) Programmazione non lineare.

Gli insegnamenti hanno base semestrale, nel senso che sono equivalenti per numero di lezioni alla metà di un insegnamento annuale.

Il consiglio della scuola delibera, anno per anno, gli insegnamenti complementari da attivare; fissa inoltre il calendario delle lezioni, che può concentrare ciascun insegnamento in un periodo ristretto di tempo.

Art. 251. — Per essere ammessi all'esame di diploma gli studenti devono aver superato gli esami relativi a tutti gli insegnamenti fondamentali e a sei complementari.

Art. 252. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta accettata da uno dei docenti della scuola il quale fungerà da relatore.

Art. 253. — A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in R.O.

L'art. 328 relativo alla scuola nazionale di archeologia è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 328. — Il corso della scuola ha la durata di tre anni e si distingue nei seguenti indirizzi:

a) Storia dell'arte antica;

b) Epigrafia e antichità;

c) Topografia archeologica;

d) Preistoria e protostoria.

Titolo di ammissione è la laurea in lettere.

In base all'art. 290 l'ammissione è subordinata all'esito favorevole di un colloquio, per il quale il consiglio della scuola si riserva di stabilire le modalità, tenendo conto dei quattro suddetti indirizzi.

Dopo l'art. 793 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti articoli relativi alla scuola di specializzazione in pianificazione urbanistica applicata alle aree metropolitane presso la facoltà di ingegneria.

Corso di specializzazione in pianificazione urbanistica applicata alle aree metropolitane

Art. 794. — Presso la facoltà di ingegneria di Roma è istituito un corso di specializzazione in « Pianificazione urbanistica applicata alle aree metropolitane ».

A tale riguardo il corso ha il fine di integrare e specializzare la preparazione universitaria soprattutto attraverso l'esame di situazioni concrete e lo studio degli strumenti applicativi, mettendo in particolare evidenza le possibilità offerte dalle più recenti tecniche quali la sistemistica.

Art. 795. — Direttore del corso sarà un professore di ruolo della facoltà di materia urbanistica o di materia affine.

Il consiglio direttivo è costituito dal direttore e dai docenti degli insegnamenti generali di cui al successivo articolo 797 e da due docenti od esperti designati dalla facoltà.

Gli insegnanti del corso sono proposti dal direttore che può sceglierli fra i professori di ruolo o fuori ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti o gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità.

Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà; le nomine degli insegnanti vengono effettuate dal rettore.

Art. 796. — Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria edile ed in architettura; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.

Il consiglio direttivo delibera tempestivamente di anno in anno le date di inizio e per lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonchè il numero di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo.

L'ammissione al corso è subordinata all'esito di un colloquio per quei laureati che non abbiano sostenuto almeno un esame di urbanistica.

Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 797. — Il corso ha la durata di un anno. Gli insegnamenti impartiti sono suddivisi, con riferimento al contenuto, in insegnamenti generali e in insegnamenti speciali.

Ai fini della formazione del piano di studi di cui al successivo art. 799, gli insegnamenti sono suddivisi in obbligatori e facoltativi, come precisato nell'elenco seguente. Tutti gli insegnamenti generali sono obbligatori. La durata dei corsi viene fissata anno per anno dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze del corso.

E' inoltre facoltà del consiglio del corso, per motivate esigenze organizzative, di stabilire prima dell'inizio di ogni singolo corso la eventuale sospensione di uno o più insegnamenti facoltativi.

Gli insegnamenti del corso sono:

Insegnamenti generali:

a-1 Fenomenologia delle grandi concentrazioni urbane (obbligatorio);

a-2 Urbanesimo e pianificazione (obbligatorio);

a-3 Fondamenti di pianificazione urbanistica (obbligatorio);

a-4 Fondamenti di teoria dei sistemi (obbligatorio).

Insegnamenti speciali:

b-1 Analisi funzionale e distributiva degli insediamenti (facoltativo);

b-2 Mobilità urbana e trasporti (obbligatorio);

b-3 Morfologia del territorio e forma urbana (facoltativo);

b-4 Difesa dell'ambiente (facoltativo);

b-5 Dinamica del tempo libero e del turismo (facoltativo);

b-6 Elementi di economia del territorio (obbligatorio);

b-7 Gestione dei complessi urbani (facoltativo);

b-8 Igiene applicata alle aree urbane (facoltativo);

b-9 Elementi di psicologia e di sociologia urbana (facoltativo);

b-10 Ingegneria dei sistemi urbani (facoltativo).

Art. 798. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.

Art. 799. — Ciascun allievo può predisporre un piano di studi nell'ambito delle discipline elencate nel precedente articolo, o eventualmente, di materie insegnate presso l'Università di Roma. Il numero degli insegnamenti deve essere almeno equivalente a sei insegnamenti annuali. Il piano di studi è sottoposto all'approvazione del consiglio del corso.

Art. 800. — Per la validità del corso, cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 801, ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale.

Art. 801. — Agli iscritti che abbiano superato gli esami e abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Art. 802. — Il consiglio del corso potrà ammettere al corso stesso, in qualità di uditori, allievi non in possesso dei titoli di cui al precedente art. 796.

Tali allievi saranno esonerati dal sostenere gli esami. Ad essi il direttore del corso rilascerà un attestato di frequenza.

Gli articoli 794, 795, 796 relativi alla Scuola di perfezionamento per lo studio e il restauro dei monumenti sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti

Art. 794. — Presso la facoltà di architettura è istituita una scuola di specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti, sia al fine di conferire una specifica preparazione critica e professionale integrativa di quella universitaria, sia di assicurare una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative nella conservazione dei beni culturali.

Le modalità di iscrizione, il pagamento delle tasse e soprattasse saranno conformi alle disposizioni di legge vigenti per gli studenti universitari; eventuali contributi verranno stabiliti annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università di Roma, su proposta del consiglio della scuola.

Art. 795. — Il direttore della scuola sarà nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà e durerà in carica un triennio, con possibilità di riconferma.

Il direttore sarà coadiuvato da un vice-direttore e da un consiglio composto dagli insegnanti delle materie costitutive della scuola.

Gli insegnanti saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo, tra i professori incaricati e tra i liberi docenti, nonchè tra esperti, anche stranieri, di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Essi saranno proposti dal direttore della scuola e nominati dal rettore su parere conforme del consiglio di facoltà.

Art. 796. — La scuola potrà attuare due corsi:

a) corso biennale di specializzazione, riservato ai laureati italiani in architettura, lettere ed in ingegneria civile. ovvero a stranieri forniti di titolo di studio equivalente, la cui laurea sia stata conseguita entro il decennio precedente l'inizio del corso.

Inoltre, su conforme parere del consiglio della scuola, possono essere ammessi anche laureati in altre discipline che dimostrino specifici interessi di studio.

b) corso triennale di qualificazione per restauratori e tecnici della conservazione, relativo ai problemi operativi inerenti alle varie espressioni artistiche connesse con il patrimonio monumentale, aperto a giovani anche non laureati, italiani e stranieri, interessati allo studio delle tecniche conservative ed all'organizzazione e condotta dei relativi lavori.

Per l'iscrizione a tale corso è necessario il possesso di un diploma finale di studio, conseguito presso una scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente.

L'ammissione dei partecipanti al corso triennale avverrà mediante giudizio annualmente formulato dal consiglio della scuola, in base alla documentazione dell'attività e delle ricerche svolte dai candidati.

Art. 797. — Per lo svolgimento dei corsi la scuola potrà chiedere la collaborazione di istituti e scuole di altre facoltà e valersi dell'appoggio di enti ed istituti specializzati.

Art. 798. — Le materie comuni per ambedue i corsi della scuola di specializzazione sono le seguenti:

1) Lettura storico-critica delle espressioni artistiche I;

2) Principi generali della conservazione dei beni culturali I;

3) Storia del restauro I;

4) Tecnologia dei materiali tradizionali moderni I;

5) Elementi di legislazione; organizzazione dei cantieri e dei laboratori II.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione nello studio e restauro dei monumenti comprende, oltre alle materie indicate nel precedente comma, le seguenti:

6) Analisi delle consistenze architettoniche, tipologia delle strutture tradizionali I;

7) Diagnostica e terapia dei dissesti statici; risanamento delle strutture II;

8) Vitalizzazione e adattamento di antichi edifici; criteri di museologia II;

9) Studio e conservazione dell'ambiente storico e naturale II;

10) Nozioni di fotografia aerea e di fotogrammetria II;

11) Tecniche di scavo e restauro delle strutture riemerse II.

Il piano di studi per il corso di qualificazione, comprende, oltre alle materie comuni, le seguenti:

12) Analisi tecnica degli oggetti di interesse storico-artistico I;

13) Esercitazioni di chimica, fisica e microbiologia II;

14) Diagnostica e terapia delle pitture murali e degli oggetti di interesse storico-artistico II;

15) Criteri e procedimenti di intervento conservativo II;

16) Tecniche museografiche; attività amministrative ed educative III;

17) Condizionamento degli ambienti ed impianti di sicurezza III;

18) Principi di scienza dell'informazione e tecniche della documentazione III.

Tutti gli insegnamenti hanno durata annuale.

Art. 799. — Coloro che intendono conseguire il diploma di specializzazione non possono sostenere gli esami della materia indicata al punto 6) se non hanno superato quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) e non possono sostenere gli esami di cui ai punti 7) e 8) se non hanno superato l'esame di cui al punto 6).

Coloro che seguono il corso triennale di qualificazione non possono sostenere gli esami delle materie indicate ai punti 12) e 13) se non hanno superato quelli di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) e non possono sostenere gli esami di cui ai punti 14) e 15) se prima non hanno superato gli esami di cui ai punti 12) e 13).

Art. 800. — I corsi, oltre che mediante lezioni cattedratiche si svolgeranno attraverso conferenze e seminari e saranno integrate da sopralluoghi, esercitazioni e ricerche.

Le esercitazioni pratiche costituiranno parte integrante degli insegnamenti relativi ai corsi di qualificazione.

Art. 801. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti, secondo le modalità stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 802. — Per conseguire il diploma di specializzazione, gli studenti oltre agli esami relativi a tutti gli insegnamenti previsti nel relativo piano biennale di studi, dovranno superare l'esame finale di diploma, consistente nella discussione di una tesi scritta, basata su rilievi e proposte grafiche, su un argomento scelto dal candidato ed approvato dal direttore della scuola, almeno sei mesi prima dell'esame stesso.

Art. 803. — Alla fine del corso triennale di qualificazione sarà rilasciato agli iscritti che abbiano regolarmente frequentato il corso un attestato comprovante gli studi compiuti e le attitudini dimostrate ed i voti di profitto conseguiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 53. — VALENTINI

LEGGE 23 marzo 1973, n. **81**.

Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Vibo Valentia del compendio di proprietà dello Stato denominato « Pennello » sito in detto comune, limitato dalla strada provinciale e dal torrente Bravo, della superficie complessiva di metri quadrati 150.550, in deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 789, e successive modificazioni, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 19 luglio 1960, n. 757.

Art. 2.

La vendita autorizzata dall'articolo precedente è condizionata all'impegno del comune di Vibo Valentia a:

1) destinare a verde pubblico una superficie non inferiore ad un quinto del compendio;

2) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupanti del suolo, nonchè da ogni responsabilità in ordine alle pretese di terzi costruttori;

3) corrispondere tutte le indennità arretrate dovute dagli occupanti abusivi o dai concessionari;

4) effettuare l'urbanizzazione della località « Pennello » con apposito piano particolareggiato;

5) utilizzare per opere di edilizia popolare le entrate derivanti dalle cessioni di terreni del compendio, al netto delle spese sostenute.

L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.

Art. 3.

Gli attuali occupanti hanno diritto di essere preferiti, sia in forma singola che associata, nelle vendite di lotti di terreno del compendio effettuate dal comune di Vibo Valentia.

Art. 4.

E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di dieci anni dalla stipula del contratto. E' consentita la permuta tra lotti di terreno purchè rientranti nel perimetro del compendio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI —
RUMOR — LUPIS

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **82**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Perugia viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, via del Verzaro n. 49, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano di Perugia alla partita 1791, foglio 234, particella 398 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e al catasto terreni al foglio 234, particelle 399, 400, al prezzo di L. 139.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 63. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1972.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle alluvioni che nei giorni 1, 2, 3 e 4 ottobre 1971 hanno colpito i comuni di Bianco, Bova, Bova Marina, Melito Porto Salvo, San Lorenzo, Condofuri, Palizzi, Roccaforte del Greco e Roghudi per la frazione di Ghorio, della provincia di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che nei giorni 1, 2, 3 e 4 ottobre 1971 le alluvioni che hanno colpito i comuni di Bianco, Bova, Bova Marina, Melito Porto Salvo, San Lorenzo, Condofuri, Palizzi, Roccaforte del Greco e Roghudi per la frazione di Ghorio, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle alluvioni che nei giorni 1, 2, 3 e 4 ottobre 1971 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Reggio Calabria:

Bianco, Bova, Bova Marina, Melito Porto Salvo, San Lorenzo, Condofuri, Palizzi, Roccaforte del Greco e Roghudi per la frazione di Ghorio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 105

(6109)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1973.

Costituzione della commissione interministeriale tecnica di cui all'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, concernente « Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile;

Ritenuta la necessità di stabilire la composizione della commissione interministeriale tecnica di cui all'art. 3 della predetta legge;

Vista la proposta del Ministero per l'interno;

Decreta:

La commissione interministeriale tecnica di cui all'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, concernente « Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile » è presieduta dal direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno ed è composta come segue:

l'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

un rappresentante della Direzione generale della pubblica sicurezza, uno della Direzione generale dell'assistenza pubblica ed uno dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, del Ministero dell'interno;

3 della predetta legge;

un rappresentante del Ministero della difesa;

un rappresentante del servizio meteorologico dell'Aeronautica;

due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dei servizi speciali e servizio idrografico centrale);

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (servizio geologico di Stato);

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'economia montana e delle foreste);

un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Direzione generale delle ferrovie dello Stato);

un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

un rappresentante del Ministero della sanità;

un rappresentante della Croce rossa italiana;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

un rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica;

un rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il direttore del servizio protezione civile della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

La commissione potrà operare anche in gruppi di lavoro per singoli settori di studio.

Possono essere, altresì, chiamati a partecipare ai lavori della predetta commissione esperti appartenenti ad altre amministrazioni, enti ed istituti specializzati in relazione alla loro specifica competenza sugli argomenti trattati.

Con successivo decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro si provvederà alla nomina dei membri della commissione interministeriale tecnica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

(5686)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1972.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 10, foglio n. 382, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Forlì;

Vista la nota del 13 novembre 1971 con la quale la camera confederale del lavoro della C.G.I.L. di Forlì

prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè non appartenente più a detta organizzazione, il proprio rappresentante sig. Marino Magnani con il sig. Nerio Zacarelli;

Vista la nota n. 12511 del 27 novembre 1971 con la quale l'ufficio del genio civile di Forlì prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione predetta, perchè collocato a riposo, il proprio rappresentante geometra Benito Severi con il geom. Franco Angelini;

Decreta:

Il sig. Nerio Zacarelli e il geom. Franco Angelini sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Forlì, quali rappresentanti, il primo, dei lavoratori (C.G.I.L.) e, il secondo, dell'ufficio del genio civile, in sostituzione, rispettivamente, del signor Marino Magnani e del geom. Benito Severi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 341

(4515)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 6, foglio n. 214;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Ferrara presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Bonetti dott. Ivan, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Bertesina dott. Livio, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Astolfi ing. sup. Guido, rappresentante del genio civile;

Santini dott. Alfredo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Melloni dott. Tonino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bastelli Gualtiero, Grandi Achille, Ricci Lenin, Cattani Tecnis, Albonetti Giancarlo, Baraldi Sauro e Nicolai Carlo, rappresentanti dei lavoratori;

Pirazzoli dott. Paolo, Santini Leopoldo, Santini commendatore rag. Gaetano e Putinati Ugo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sabbioni geom. Davide, rappresentante dei coltivatori diretti;

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 344

(4510)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1972.

Sostituzione di un membro nella commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 188, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Vista la nota n. 2755 del 10 marzo 1972 con la quale l'ufficio del genio civile di Taranto prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, perchè collocato a riposo, il proprio rappresentante ing. sup. Luigi Blandamura con l'ing. sup. Enio Bernetti;

Decreta:

L'ing. sup. Enio Bernetti è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Taranto, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile di detta città, in sostituzione dell'ing. sup. Luigi Blandamura.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 342

(4512)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 10, foglio n. 378, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Viterbo;

Vista la nota n. 3290 del 26 febbraio 1972 con la quale l'ufficio del genio civile di Viterbo prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante ing. Paolo Nicita con il geom. Giulio Tinti;

Decreta:

Il geom. Giulio Tinti è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile di detta città, in sostituzione dell'ing. Paolo Nicita.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 345

(4514)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 184, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Varese;

Vista la nota n. 721 del 17 marzo 1972 con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Varese prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante dott. Aldo Pistocchi con il dott. Giuseppe Granelli;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Granelli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Varese, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del dott. Aldo Pistocchi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 346

(4513)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1972.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 190, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Rovigo;

Vista la nota n. 3752 del 13 aprile 1972 con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante dott. Sisto Ardeni con il geom. Giovanni Biolcati;

Vista la nota n. 3079 del 3 marzo 1972 con la quale l'ufficio del genio civile di Rovigo prospetta la necessità di sostituire in seno alla sopracitata commissione, perchè deceduto, il proprio rappresentante dott. Mario Gibin con il geom. Alfredo Roccoberton;

Decreta:

Il geom. Giovanni Biolcati e il geom. Alfredo Roccoberton sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Rovigo, quali rappresentanti, il primo, dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e, il secondo, dell'ufficio del genio civile di detta città, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Sisto Ardeni e del dott. Mario Gibin.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 347

(4516)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1972.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per gli Abruzzi per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6964 in data 24 marzo 1970, col quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto, è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Visto il decreto ministeriale n. 2678 del 15 febbraio 1972 con il quale il dott. Michele Mazzone è stato nominato, con decorrenza dal 16 febbraio 1972, vice provveditore alle opere pubbliche per gli Abruzzi, in sostituzione del dott. Fernando Macioce;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Michele Mazzone, vice provveditore alle opere pubbliche per gli Abruzzi, è nominato con decorrenza 16 febbraio 1972 membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per gli Abruzzi in sostituzione del dott. Fernando Macioce.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1972

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4518)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 6, foglio n. 213;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Campobasso presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Scardino dott. Riccardo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Fiore dott. Pasquale, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Santosuosso ing. sup. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Marino dott. Manfredo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Raimondo dott. Pasquale, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lavalle Giuseppe, Arteritano Domenico, Genovese Domenico, Piscitelli Mario, Petrone Pasquale, D'Angelo Nicola e Fracassi Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Alì dott.ssa Ada, Fidotti geom. Ermete, Rainone Alfonso e Tomaro Francesco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rosso comm. Enrico, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 355

(4508)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1969, registro n. 9, foglio n. 338;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Caserta presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

D'Angelo dott. Biagio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Guarrera Petrillo dott.ssa Elena, funzionario dello ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Nannavecchia Nicola, rappresentante del genio civile;

D'Andria avv. Luigi, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Amicone dott. Placido, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Porcu Pasquino, Iandoli Pasquale, Cocco Giuseppe, Broccoli Paolo, Pastore Santo, Senneca Antonio e Limone Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Cimmino comm. Luca, Solimene avv. Franco, Iodice dott. ing. Giovanni e Zimbardi dott. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Petruccelli per. agr. Salvatore, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro: Coppo

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1973
Registro n. 7 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 356

(4509)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Sardegna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Sardegna, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato con decreto di data 17 febbraio 1969;

Viste le designazioni degli enti e amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Cagliari è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Sardegna, composto come segue:

Presidente:

il presidente della regione Sardegna;

Componenti:

l'assessore alla sanità della regione Sardegna;

il medico provinciale di Cagliari;

l'ufficiale sanitario di Cagliari;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sardegna;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Sardegna;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cagliari;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cagliari;

Mattana col. Nicolò, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari;

il direttore della sezione di Cagliari dell'associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro per la Sardegna;

Gallus avv. Raffaele, rappresentante delle province della regione Sardegna;

Lubelli rag. Giuseppe, rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari;

Usai avv. Sandro, esperto della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari;

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Mura Giampaolo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera dei tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei alla amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il prametro 530.

Al pagamento del gettone di presenza a tutti i componenti e delle eventuali indennità di missione ai componenti estranei alla amministrazione, provvederà l'ufficio del medico provinciale di Cagliari, con imputazione della spesa sulle aperture di credito che saranno disposte in suo favore sul capitolo 1063 del bilancio di questo Dicastero per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1973 e 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1972

Il Ministro per la sanità: Gaspari

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1972
Registro n. 12 *Sanità, foglio n.* 282

(4748)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1973.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato col decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 4 aprile 1968, n. 689 e in data 21 febbraio 1972, n. 249;

Visti, in particolare, gli articoli 7 e 11 dello statuto predetto concernenti, rispettivamente, la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto sopra citato;

Visti i processi verbali, rimessi dall'Istituto con la nota n. 07870 del 23 ottobre 1972, relativi alle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 24 e 25 settembre 1972, per la designazione dei membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *a*) e *b*) del suindicato art. 7 dello statuto;

Visti le notizie e i dati acquisiti e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rispettivamente, della categoria dei giornalisti professionisti e della categoria degli editori di giornali;

Viste le designazioni comunicate, rispettivamente, dalle predette organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative;

Vista la designazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 2599 del 20 ottobre 1972;

Vista la nota n. 08057 del 29 novembre 1972, con la quale l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » ha comunicato che il giornalista Marcello Morabito, designato, mediante elezioni, membro del consiglio di amministrazione in rappresentanza dei giornalisti titolari di pensione intera, è deceduto;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, scaduto per decorso quadriennio, con riserva di integrarne la composizione con la nomina del terzo consigliere in rappresentanza dei giornalisti titolari di pensione intera, allorchè si sarà provveduto alla nuova designazione, mediante elezioni suppletive, ai sensi dell'art. 11, quarto comma, dello statuto;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » è costituito dai seguenti membri:

Della Riccia Ettore, Squillace Antonio, Moretti Guglielmo, Zappulli Cesare e Giannini Carlo, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la I circoscrizione;

Poggiali Vieri, Riva Massimo e Montanaro Gustavo, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la II circoscrizione;

Vitè Aldo, Donat-Cattin Antonio, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la III circoscrizione;

Piva Aurelio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la IV circoscrizione;

Berti Angiolo, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la V circoscrizione;

Forti Sergio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la VI circoscrizione;

Del Vecchio Mario, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la VII circoscrizione;

Marcucci Cesare, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la VIII circoscrizione;

Scarlata Orlando, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la IX circoscrizione;

Milossevich Giorgio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la X circoscrizione;

Valentini Oronzo, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la XI circoscrizione;

Brozzu Francesco, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la XII circoscrizione;

Levorato Antonio, Manunta Ugo, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti titolari di pensione intera a carico dell'Istituto;

Ceschia Luciano, designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana, in rappresentanza della categoria dei giornalisti;

Palazzi comm. Giancarlo, Neri Antonio, designati dalla Federazione italiana editori di giornali, in rappresentanza della categoria degli editori di giornali;

Pitolli dott. Francesco, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Moro dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

(4534)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1973.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato col decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 4 aprile 1968, n. 689, e in data 21 febbraio 1972, n. 249;

Visto, in particolare, l'art. 19 dello statuto predetto, concernente la composizione e la nomina del collegio sindacale dell'Istituto sopra indicato;

Visti i processi verbali, rimessi dall'Istituto con la nota n. 07870 del 23 ottobre 1972, relativi alle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 24 e 25 settembre 1972, per la designazione dei membri del collegio sindacale di cui alla lettera *d*) del predetto art. 19 dello statuto;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni statali interessate;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » è costituito dai seguenti membri:

Paroli prof. avv. Augusto, membro effettivo con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Borzi dott. Italo, membro effettivo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bonuglia dott. Fernando, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Sgroi Aldo e Gismondi Mario, membri effettivi, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti professionisti;

Terracina Renato e Romano Raffaele, membri supplenti, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti professionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1973

Il Ministro: COPPO

(4535)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Determinazione delle spese per l'anno 1972 del servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322 e l'articolo 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1971, concernente la determinazione per l'anno 1971 della spesa sostenuta dal servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di accertamento e di riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1972 il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per i titoli sopraindicati, da ciascuna gestione previdenziale interessata;

Decreta:

Il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1972, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dalle sottoelencate gestioni previdenziali interessate, è stabilito nelle seguenti misure:

a) gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza		
1) assicurazione generale per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti (lavoratori subordinati) . . .	L.	1.826.086.600
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri	»	2.293.517.359
3) assicurazione per la disoccupazione involontaria	»	1.824.034.207
4. assicurazione tubercolosi .	»	423.831.850
5) assegni familiari	»	3.457.813.402
Totale . . .	L.	9.825.283.418
b) gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:		
assicurazione malattia . . .	»	2.443.412.361
c) gestioni di competenza delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti	»	3.249.336.837
Totale generale . . .	L.	15.518.032.616

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4499)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della deputazione della borsa merci di Perugia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1063;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col.quale è stata istituita la borsa merci di Perugia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Perugia, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1963;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1973, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti della Deputazione della borsa merci predetta per l'anno 1973;

Considerato che il comm. Mario Mignini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro della precitata deputazione della borsa merci e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, formulata con lettera 23 febbraio 1973, n. 5757;

Decreta:

Il dott. Marino Mignini è nominato membro effettivo della deputazione della borsa merci di Perugia, per l'anno 1973, in sostituzione del comm. Mario Mignini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro: FERRI

(4551)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, conclusa in Tokyo il 20 marzo 1969.

Il 15 febbraio 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 dicembre 1972, n 855, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione conclusa in Tokyo il 20 marzo 1969 tra l'Italia ed il Giappone, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo.

In conformità al disposto dell'art. 28, secondo comma, la convenzione entra in vigore il 17 marzo 1973.

(4062)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Soppressione del gruppo lavoratori portuali « G. Matteotti » di Cesenatico

Con decreto della direzione marittima di Ancona n. 917, del 31 gennaio 1973, è stato soppresso il gruppo lavoratori portuali « G. Matteotti » del porto di Cesenatico.

(4075)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, la provincia di Como viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.765.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5808)

Autorizzazione al comune di Las Plassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Las Plassas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5764)

Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Lunamatrona (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.640.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5765)

Autorizzazione al comune di Mandas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Mandas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5766)

Autorizzazione al comune di Maracalaganis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Maracalaganis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.290.000 per la coperura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5767)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Masullas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.720.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5768)

Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Milis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5769)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Mogorella (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.770.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5770)

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Mogoro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.920.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5771)

Autorizzazione al comune di Murachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Murachi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5772)

Autorizzazione al comune di Nuraminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Nuraminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5773)

Autorizzazione al comune di Pabillonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Pabillonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.510.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5774)

Autorizzazione al comune di Palmas Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Palmas Arborea (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.140.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5775)

Autorizzazione al comune di Pau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Pau (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5776)

Autorizzazione al comune di Pauli Arbarei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Pauli Arbarei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.210.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5777)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna Arresi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Sant'Anna Arresi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5778)

Autorizzazione al comune di Ardauli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Ardauli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.790.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5779)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Armungia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5780)

Autorizzazione al comune di Assolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Assolo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.340.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5781)

Autorizzazione al comune di Assemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Assemini (Cagliani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5782)

Autorizzazione al comune di Asuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Asuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.790.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5783)

Autorizzazione al comune di Bidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Bidoni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.270.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5784)

Autorizzazione al comune di Bonarcado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Bonarcado (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 290.070.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5785)

Autorizzazione al comune di Boroneddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Boroneddu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.770.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5786)

Autorizzazione al comune di Buggerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Buggerru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.740.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5787)

Autorizzazione al comune di Busachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Busachi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.440.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5788)

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Bauladu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.230.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5789)

Autorizzazione al comune di Cabras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Cabras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.260.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5790)

Autorizzazione al comune di Calasetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Calasetta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.620.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5791)

Autorizzazione al comune di Carloforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Carloforte (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.170.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5792)

Autorizzazione al comune di Collinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Collinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.630.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5793)

Autorizzazione al comune di Decimomannu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Decimomannu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.180.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5794)

Autorizzazione al comune di Decimoputzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Decimoputzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.480.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5795)

Autorizzazione al comune di Dolianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Dolianova (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5796)

Autorizzazione al comune di Domus De Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Domus De Maria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5797)

Autorizzazione al comune di Domusnovas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Domusnovas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.320.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5798)

Autorizzazione al comune di San Vero Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di San Vero Milis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5799)

Autorizzazione al comune di Santulussurgiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Santulussurgiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.510.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5800)

Autorizzazione al comune di Sardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Sardara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5801)

Autorizzazione al comune di Sedilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Sedilo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5802)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Segariu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.630.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5803)

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Selargius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.510.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5804)

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Selegas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5805)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Seneghe (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.220.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5806)

Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1973, il comune di Senis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.910.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5807)

Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Montappone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.005.507 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5809)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973 il comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.834.745 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5810)

Autorizzazione al comune di Monte Giberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973 il comune di Monte Giberto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.955.879 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(5811)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.679.625 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(5812)

Autorizzazione al comune di Monte Rinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Monte Rinaldo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.143.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5813)

Autorizzazione al comune di Montottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Montottone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.143.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5814)

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Ortezzano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.338.232 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5815)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.641.355 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5816)

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Smerillo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.638.810 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a, sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5817)

Autorizzazione al comune di Corsione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Corsione (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5818)

Autorizzazione al comune di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.488.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5819)

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Solofra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.463.975 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5820)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 10 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	587,15	587,15	587,80	587,15	589 —	587,10	588,25	587,15	587,15	587,15
Dollaro canadese . .	587,50	587,50	589 —	587,50	588,50	587,45	588,25	587,50	587,50	587,50
Franco svizzero . . .	181,40	181,40	181,90	181,40	181,50	181,40	181,50	181,40	181,40	181,40
Corona danese . . .	94,65	94,65	94,90	94,65	94,75	94,60	94,84	94,65	94,65	94,65
Corona norvegese . .	99,545	99,545	99,90	99,545	99,75	99,50	99,63	99,545	99,54	99,54
Corona svedese . .	130 —	130 —	130,50	130 —	130,50	130 —	130,15	130 —	130 —	130 —
Fiorino olandese . .	199,47	199,47	200 —	199,47	199,75	199,45	199,70	199,47	199,47	199,47
Franco belga. . .	14,657	14,657	14,70	14,657	14,69	14,65	14,68	14,657	14,65	14,65
Franco francese .	129,29	129,29	129,60	129,29	130 —	129,27	129,50	129,29	129,29	129,29
Lira sterlina . .	1458,95	1458,95	1460,75	1458,95	1461 —	1458,90	1461 —	1458,95	1458,95	1458,95
Marco germanico .	206,67	206,67	207 —	206,67	207 —	206,65	206,98	206,67	206,67	206,67
Scellino austriaco	28,415	28,415	28,50	28,415	28,45	28,40	28,45	28,415	28,41	28,41
Escudo portoghese . . .	23,28	23,28	23,30	23,28	23,25	23,28	23,30	23,28	23,28	23,28
Peseta spagnola	10,119	10,119	10,15	10,119	10,15	10,12	10,1425	10,119	10,10	10,11
Yen giapponese	2,215	2,215	2,22	2,215	2,19	2,21	2,22	2,215	2,21	2,21

Media dei titoli del 10 aprile 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,95
» 5 % (Ricostruzione)	97,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,075
» 5 % (Città di Trieste)	96,80
» 5 % (Beni esteri)	93,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,875
» 5,50 % » » 1968-83	93,925
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	587,70
Dollaro canadese	587,875
Franco svizzero	181,45
Corona danese	94,745
Corona norvegese	99,587
Corona svedese	130,075
Fiorino olandese	199,585
Franco belga	14,668
Franco francese	129,395
Lira sterlina	1459,975
Marco germanico	206,825
Scellino austriaco	28,432
Escudo portoghese	23,29
Peseta spagnola	10,131
Yen giapponese	2,217

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Lampedusa

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Lampedusa e Linosa della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Lampedusa (Agrigento) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto interministeriale n. 54 del 23 marzo 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 108 in data 30 aprile 1970.

(5573)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1972 al 30 novembre 1972, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2302/72 e n. 2307/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato II al regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: (1)

zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01	glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b
0,0400	0,01684	0,01291

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 865/68.

(2095)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1972, n. 2742, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1973, registro n. 3, foglio n. 49, è stato dichiarato, in conformità al parere del Consiglio di Stato, in parte inammissibile, ed in parte infondato nel merito il ricorso straordinario proposto dai signori Angrisano Leopoldo e Angrisano Antonietta in data 25 ottobre 1968, avverso i decreti 8 aprile 1964, n. 13442/14675/III e 15 maggio 1967, n. 16944/17256/III del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, con i quali vennero rispettivamente approvati:

a) il progetto dei lavori di sistemazione di strade interne in comune di Roccapiemonte (Salerno), venne disposta la concessione del contributo a sensi della legge n. 184/1953 sulla prevista spesa di L. 15.000.000, e dichiarata per i lavori stessi la pubblica utilità, con la fissazione dei termini per il loro compimento e per le relative espropriazioni;

b) e, per i lavori stessi, una perizia di variante e suppletiva, venne confermata la concessione del contributo di cui alla suddetta legge, dichiarata la pubblica utilità per i lavori stessi, con la fissazione dei nuovi termini per il compimento delle sole espropriazioni.

(4074)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1730-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1730-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cesaro Adriano, con sede in Valenza (Alessandria), via B. Cellini n. 81.

(4064)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1736-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1736-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Squarise Gianfranco, con sede in Valenza (Alessandria), via Pontecurone n. 1.

(4065)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1628-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1628-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ghidorsi Rino, con sede in Valenza (Alessandria), via Camurati n. 19.

(4066)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di economia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5692)

Vacanza della cattedra di scienza delle costruzioni presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di scienza delle costruzioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entra trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5693)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

La dott.ssa Fiammetta Cefaly, nata a Genova il 12 febbraio 1925, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Genova in data 16 settembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(3760)

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. ing. Valdemaro Barbetta, nato a Firenze il 30 aprile 1923, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 18 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3757)

Il dott. ing. Pasquale Montano, nato a Pontassieve (Firenze) il 27 giugno 1923, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 1° giugno 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna

(3758)

Il dott. Mariano Vitaliano, nato a Cirò (Catanzaro) il 27 ottobre 1922 ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 5 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna

(3759)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1973, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 186, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Gaetano Blasetti avverso la decisione in data 22 settembre 1969, con la quale la commissione dei ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di L'Aquila aveva respinto un precedente ricorso dell'interessato avverso l'esclusione dalla graduatoria di geografia generale ed economica.

(3884)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 37, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Francesco Balestrieri ed altri, tutti proprietari terrieri, avverso il decreto ministeriale 7 luglio 1969 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona costiera sita nel comune di Tortoreto (Teramo).

(3885)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Vigezzo »

Con decreto n. 1356, del 26 febbraio 1973, la società Terme di Vigezzo della dott.ssa Poscio Ines & C. S.n.c., con sede in Malesco, provincia di Novara, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Vigezzo », addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale n. 1112 del 28 luglio 1970, anche in recipienti di vetro della capacità di un litro e mezzo, che saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate, per i recipienti da un litro, con il citato decreto.

La società Terme di Vigezzo è altresì autorizzata ad apporre sugli stessi recipienti lo stampato accessorio sul quale figura il marchio formato dalle lettere A.M.V., in coloro arancione, e le diciture « Diuretica » « Leggerissima » in colore verde, « Oligominerale » in colore arancione, « Terme di Vigezzo S.n.c. Malesco (Novara) » in colore verde. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto ministeriale n. 1112 del 28 luglio 1970.

(3671)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero « S. Timoteo », di Termoli, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.19/3, in data 22 febbraio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « S. Timoteo », di Tremoli (Campobasso), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(3886)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I », di Siracusa, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.76/1, in data 22 febbraio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I », di Siracusa, è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(3887)

Autorizzazione all'amministrazione del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di Ascoli Piceno, ad istituire una scuola per puericultrici.

Con decreto n. 900.8/II.6/4, in data 22 febbraio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di Ascoli Piceno, è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso il comitato medesimo.

(3889)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero « F. Jaia », di Conversano, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.9/11, in data 5 febbraio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « F. Jaia », di Conversano (Bari), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente anche il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive con sede presso l'ospedale medesimo.

(3890)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I », di Ancona, a trasformare il corso per tecnici di laboratorio medico in corsi per tecnici di laboratorio medico e per tecnici di istologia ed anatomia patologica.

Con decreto n. 900.8/X.3/3081, in data 19 febbraio 1973, del Ministro per la sanità l'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I », di Ancona, è autorizzata a trasformare il corso per tecnici di laboratorio medico in corsi per tecnici di laboratorio medico e per tecnici di istologia ed anatomia patologica con sede presso l'ospedale medesimo.

(3891)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « S. Leonardo », di Castellammare di Stabia, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.51/19 in data 5 febbraio 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « S. Leonardo », di Castellammare di Stabia (Napoli), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive con sede presso l'ospedale medesimo.

(4076)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 133 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1972).

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	DITTA E SEDE	Numero di registrazione e data		Numero del decreto di revoca	Data
		LUGLIO 1972				
1	*Arsenio Chibi,* 10 fiale × 2 cc. . .	Istituto Nazionale Chimico Biologico, via Ascoli Piceno n. 19, Roma	1697	13- 1-1949	4244/R	21- 7-1972
		SETTEMBRE 1972				
2	*Betasenic,* 20 e 30 capsule	Lab. Beta Chemioterapico, via Giulio Uberti, 8, Salò (Brescia)	20171	28-11-1962	4309/R	2- 9-1972
3	*Testoplex B12,* 5 fiale di liofilizzato da mcg. 100 di vit. B12 + 5 fiale di solv. da 3 cc.	La Farmochimica Italiana, via U. D'Apulia, 8, Milano	19313	26- 1-1962	4292/R	2- 9-1972
4	*Medosulfina,* categoria sciroppo, flac. da 50 e 100 cc.	Medital, Lab. Italiani Medicinali, Pomezia (Roma)	11305/B	25- 8-1962	4310/R	2- 9-1972
5	*Etacillina S,* fiac. da 500.000 U. + fiale solvente da 3 cc.	Sidus, via Tiburtina km. 15, Roma	18435	10- 2-1961	4305/R	2- 9-1972
6	*Rinofuril,* flac. nebulizzatore da 25 cc. . .	Welpharm, via A. Fogazzaro, 36, Roma	19533	22- 2-1962	4291/R	13- 9-1972
7	*Ipoglicem,* 20 compresse da mg. 100 . .	Farmaceutici Jordan, via Euclide Turba, 18, Roma	19139	7- 7-1961	4284/R	13- 9-1972
8	*Anaflogil,* 30 confetti da mg. 100 .	Id.	20087	27- 8-1962	4283/R	13- 9-1972
9	*Tiodiurex,* 10 compresse	Id.	18139	12-10-1962	4286/R	13- 9-1972
10	*Aterosan,* 30 compresse da mg. 500	Id.	14121	5- 7-1962	4316/R	13- 9-1972
11	*Eparmetox,* 30 compresse da mg. 400 . . .	Id.	18351	10- 2-1961	4282/R	13- 9-1972
12	*Rilansyl,* 20 compresse da mg. 100	Id.	18705	26- 8-1961	4285/R	13- 9-1972
13	*Coldal,* 30 compresse	Dalton Italiana, piazza della Libertà, 52, Verolanuova (Brescia)	19830	20- 3-1962	4289/R	13- 9-1972
14	*Benzotiazil,* compresse da mg. 5	Sidus, via Tiburtina, 15, Roma	18322	8- 2-1961	4304/R	18- 9-1972
15	*Serophen,* 5 fiale da 2 cc. × mg 30 e 5 supposte da g. 3 × 30 mg.	I.C.M.A. Farmaceutici, via Prione, 82, La Spezia	18768 18768/A	20-10-1961	4296/R	2- 9-1972
16	*Balsochinina,* 10 fiale da 2 ml. per adulti e 10 fiale da 2 ml. per bambini (serie)	Farmaceutici Gueli ora I.C.T., via Gasparo da Salò, 14, Milano	18916 18916/1	11-12-1961	4293/R	2- 9-1972
17	*Gesiwel,* 3 e 10 capsule da g. 0,5	Welpharm, via A. Fogazzaro, 36, Roma	18483	27- 2-1961	4290/R	13- 9-1972
18	*Dyskinebyl,* flac. contagocce da 30 cc. al 35 %	Id.	19764	24- 4-1962	4287/R	13- 9-1972
19	*Giacol,* 40 compresse	Dalton Italiana, piazza Libertà, 52, Verolanuova (Brescia)	16504	14-12-1959	4288/R	13- 9-1972
20	*Megasulfa* (già *Solfazol*), 10 compresse da g. 0,50	Sidus, via Tiburtina km. 15, Roma	19689	13- 3-1962	4299/R	2- 9-1972

N d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	DITTA E SEDE	Numero di registrazione e data		Numero del decreto di revoca	Data
21	*Zelinen*, 10 e 20 compresse da mg. 0,5 . . .	Fargal Pharmasint, via Pontina km. 28, Pomezia (Roma)	19674	26-10-1962 1-12-1964	4312/R	2- 9-1972
22	*Brasulfetil sciroppo*, flac. da 50 e 100 cc. . .	Biochimica Milanese, via Carlo Freguglia, 4, Milano	19447	21-12-1961 5- 3-1963	4314/R	2- 9-1972
23	*Coropropil*, 20 confetti da mg. 15 e 10 supposte da mg. 50	Novopharma, via Ettore Ponti, 40, Milano	19424 19424/A	26- 4-1962	4315/R	2- 9-1972
24	*Etacillina*, flac. da 500.000 U + fiala solvente da 3 cc.	Sidus, via Tiburtina km 15, Roma	18436	9- 2-1961	4306/R	2- 9-1972
25	*Sedonova*, 30 capsule da mg. 10	Id.		3- 7-1961 4- 9-1961	4313/R	2- 9-1972
26	*Anansiol*, 12 e 24 compresse da mg. 300 . . .	Lab. Farm. Novopharma, via Marco Aurelio, 22, Milano	19240	28-10-1961	4307/R	2- 9-1972
27	*Flopirina*, 20 e 30 discoidi	La Gioia Sud, Industrie Chimiche e Farmaceutiche, S.S. km. 50,700, Aprilia (Latina)	20007	27-12-1968	4308/R	2- 9-1972
28	*Calcifervit*, scatola da 250 g. di granulato . .	Sidus, via Tiburtina km 15, Roma	18701	14- 3-1961	4297/R	2- 9-1972
29	*Guanisol*, 20 e 40 compresse da mg. 10 . . .	Novopharma, Lab Farmaceutico, via Marco Aurelio, 22, Milano	19253	20-10-1961	4300/R	2- 9-1972
30	*Rinomicina*, flac. contagocce da 10 cc. . . .	Sidus, via Tiburtina km. 15, Roma	19612	5- 3-1962 7- 7-1962	4303/R	2- 9-1972
31	*Balsovitin*, 10 fiale da 2 cc. per adulti; 10 fiale da 2 cc. per bambini; 10 supposte da g. 2,5 per adulti	Fishmed, via Giulio, 26, Roma	18915 18915/1 18915/A	27- 1-1962 13- 3-1962	4311/R	2- 9-1972
32	*Bilatox* (già *Weissepar*), flacone di sciroppo da g. 200	Biochimica Milanese, via Freguglia, Milano	19564	18- 6-1962	4302/R	2- 9-1972
33	*Gelartrin*, 3 fiale liofilizzate + 3 fiale solvente	Sidus, via Tiburtina km. 15, Roma	18724	17- 3-1961	4301/R	2- 9-1972
34	*Nevroflex*, 20 confetti; 5 supposte adulti da mg. 500 (cat.) e 10 supposte bambini da mg. 250 (serie di categ.)	Id.	19772 19772/A 19772/A1	24- 3-1962 5-11-1962 2- 1-1963	4295/R	2- 9-1972

OTTOBRE 1972

N d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	DITTA E SEDE	Numero di registrazione e data		Numero del decreto di revoca	Data
35	*Compresse di penicillina Hey Den*, 2 e 12 compresse da 50 000 U.I.; 12 compresse da 100.000 U.I. e 12 compresse da 250.000 U.I.	American Cyanamid Company di New York (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Cyanamid Italia, con sede in Catania, viale Libertà n. 137	6926 6926/1 6926/2	28- 8-1952	4264/R	2-10-1972
36	*Oidiumicyne* 101, 50 fiale da 2 cc.; 3 fiale da 2 cc.	LA.DE.GE di Bruxelles (Belgio), rappresentata in Italia dalla ditta Selva Scremin Vittorio con sede in Milano, viale Lombardia, 5	766	20- 6-1947	4257/R	2-10-1972
37	*Caffeinal Antistamin*, compresse; supposte A. e supposte B.	Schiapparelli, corso Belgio, 86, Torino	1569/B 1569/C 1569/C-1	11-11-1957 15- 5-1968	4260/R	2-10-1972
38	*Calciovitor sciroppo*, flac. da g. 150 e 10 supposte	Industria Terapeutica Laziale Interla, via Cottolengo, 12, Roma	1832 1832/A	25- 7-1955	4251/R	2-10-1972

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	DITTA E SEDE	Numero di registrazione e data		Numero del decreto di revoca	Data
39	*Anaflex*, tubo da g. 10 di polvere e tubo da g. 20 di pomata	Farmempor, via Livenza, n. 7, Roma	19383 19383/A	1- 2-1964 15- 4-1964	4259/R	2-10-1972
40	*Steradil*, fiale tipo forte 6 fiale da 2 ml. . .	Pietro Negroni, via Aglio, n. 4, Cremona	1637/A	22- 9-1950	4243/R	2-10-1972
41	*Dilatol*, 6 fiale da 2 cc. di 1° e 2° grado . .	Zambon, via Lillo del Duca, 10, Bresso (Milano)	1675 1675/A	14- 1-1949 4- 7-1951	4247/R	2-10-1972
42	*Penicillina G sodica cristallina*, flac. da 200.000 U.I.; flac. da 500.000 U.I.; flac. da 1.000.000 U.I.	Cyanamid Italia, viale Libertà, 137	1961 1961/1 1961/2	18- 3-1960	4263/R	2-10-1972
43	*Preipofisi orchitico*, 5 compresse	Lab. Bioch. Husci, via San Marco, 2489, Venezia	883	24- 6-1955	4278/R	2-10-1972
44	*Penicillina in olio e cera*, fiale da 1,5 e 10 cc. con 100.000, 200.000 e 300.000 U./cc.	American Cyanamid Company di New York (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Cyanamid Italia, viale Libertà, 137, Catania	609	17- 2-1967	4262/R	2-10-1972
45	*Pantofenil*, fiale 5 da 2 cc.	Farmaceutici Giacomini, via Livinallongo, 3	536	24- 9-1958	4252/R	2-10-1972
46	*Energoserina*, 10 fiale da 2 cc.	Biopharma, via Doberdò, n. 19, Milano	19882	15- 5-1962	4256/R	2-10-1972
47	*Mitosyl*, pomata g. 100	Lab. Dr. P. Astiere, viale Abruzzi, 32, Milano	1776	17- 2-1949	4298/R	2-10-1972
48	*Iniezioni Saltarelli antisciatiche*, fiale × 2 cc.	Lab. Saltarelli e De Albertis, piazza Colombo, n. 3, Genova	851	22-11-1951	4246/R	2-10-1972
49	*Oxcalmante*, sciroppo	Wells Farmaceutici, via Ciro Menotti, 32, Milano	18722	14- 3-1961	4319	2-10-1972
50	*Surrenina*, flac. g. 30 di soluzione e flac. da 36 confetti	Pietro Negroni, via A. Aglio, 4, Cremona	1638	4-10-1948	4250/R	2-10-1972
51	*Perchimina*, 3 fiale da 2 cc. e 20 compresse	Zambeletti, via L. Zambeletti, Baranzate (Milano)	1744	10- 2-1949	4245	2-10-1972
52	*Tiobromol*, sciroppo per adulti da g. 175 e serie sciroppo per bambini e ragazzi flacone da 125 cc.	Ist. Chim. Fisiologico Italiano Gani, via Sampierdarena, 99/2, Genova-Sampierdarena	1572 1572/1	3- 8-1950	4261/R	2-10-1972
53	*Artoplex*, fiale tipo *normale*: 3 fiale A. da 1 ml. + 3 fiale B. da 1 ml. e 5 fiale da 1 ml. + 5 fiale B. da 1 ml. - tipo *forte*: fiale 3 B. da 1 ml. + 3 fiale B. da 1 ml. e 5 fiale A. da 1 ml. + 5 fiale B. da 1 ml. - fiale tipo *extra forte*: 3 fiale A. da 1 ml. + 3 fiale B. da 1 ml. e 5 fiale A. da 1 ml. + 5 fiale B. da 1 ml.	Molteni Farmaceutici, Strada Statale 67, Firenze	19405 19405/1 19405/2	28-10-1968	4255/R	10-10-1972
54	*Ormogelo*, tipo A. e B. scatola da 1 tubetto di g. 5 nella forma semplice e Jodata	Negroni, via Aglio, 4	1667	20-11-1948	4249/R	12-10-1972
55	*Acidycalcium*, flac. da g. 150 di sciroppo e 50 compresse	Morgan, corso Trapani, 7, Torino	731 731/A	22- 5-1947 3- 6-1950	4254/R	12-10-1972
56	*Polienzimi*, 20 confetti	A. Saita, via Giovi, 131, Paderno Dugnano (Milano)	2773	12-10-1965	4281/R	12-10-1972
57	*Varos*, 30 compresse da g. 1	N.V. Pharmaceutische di Hilversum, rappresentata in Italia dalla Compagnia Italiana Importazioni Esportazioni, via Arsenale, 14, Torino	7800	30- 5-1953	4858/R	12-10-1972

N d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	DITTA E SEDE	Numero di registrazione e data		Numero del decreto di revoca	Data
58	*Detoxina*, 20 compresse	Sidus, Ist. Bioch. Naz., via Tiburtina, 1496, Roma	18333	9- 2-1961	4317/R	16-10-1972
59	*Energarol emulsione*, flac. g. 200 A. e flacone g. 150 B.	Lab. Chim. Farm. Del Paidostene, via Barigozzi, 12, Milano	4390 4390/A	12- 1-1951 16-11-1956	4279/R	21-10-1972
60	*Bismut*, 2 e 3 supposte per bambini . . .	Siso, via Marostica, 34, Milano	5217	21- 8-1951	4318/R	21-10-1972
61	*Miolisol*, flac. da 12 confetti	Ist. Fitoterapico Italiano, via Volturno, 58, Pisa	16917	27-12-1967	4238/R	21-10-1972
62	*Strofantene gocce*, flaconcino contagocce da 17 ml.	Farmaceutici Opoatma (di F. Mazzetti e W. Verrua), via Massena, 60	4384	19 -2-1968	4321/R	26-10-1972
63	*Sedamon*, cachets (1 cachet da g. 0,40) . . .	Picef, via Cappuccini, 11, Roma	799	21- 8-1947	4323/R	26-10-1972
64	*Biolisina Smit*, 12 flaconi da 3 ml.	Smit, via Clemente, 8	6620	13- 6-1952	4280/R	26-10-1972
65	*CO-B complex*, 5 fiale polvere + 5 fiale solvente tampone	Farmaceutici Bruco, Passo Olivette, 1, Genova	17636	16- 1-1961 30-11-1961	4320/R	26-10-1972
66	*Surrenocrino*, 50 discoidi	Lab. Bioch. Husci, via Taglio, 127, Marano di Mira (Venezia)	7247	11-11-1952	4269/R	26-10-1972
67	*Canfotiosal*, 10 fiale da 0,5 cc.	Lab. Bioch. Husci, via Taglio n. 127, Marano di Mira (Venezia)	1614	20- 5-1949	4275/R	26-10-1972
68	*Colebil*, 30 compresse	I.C.I.M. Ist. Chim. Ital., via Hermada, 15	1055	15- 1-1948	4327/R	26-10-1972
69	*Pillole di Brera*, 12 e 24 pillole da g. 0,16 . .	Antica Farmacia di Brera, via Fiori Oscuri, 13, Milano	16041	19-10-1959 1- 4-1968	4325/R	26-10-1972
70	*Pillole di Brera*, serie da mezza dose (24 pillole da g. 0,08)	Id.	16041/1	28- 1-1965	4326/R	26-10-1972
71	*Laxabil*, 20 discoidi	Lab. Bioch. Husci, via Taglio, 127, Marano di Mira (Venezia)	1613	11- 6-1952	4274/R	26-10-1972
72	*Marizil*, 50 compresse e 4 fiale da 6 cc. × g. 0,100	Lab. Bioch. Husci, via Taglio, 127, Marano di Mira (Venezia)	11265 11265/A	19-10-1956	4270/R	26-10-1972
73	*Coriocrino*, 50 discoidi	Lab. Bioch. Husci, via Taglio, 127, Marano di Mira (Venezia)	8597	16- 2-1954	4271/R	26-10-1972
74	*Calciocanfoton*, 5 fiale da 10 cc.; 6 fiale da 2 cc.; 10 fiale da 5 cc. e 3 fiale da 5 cc.	Lab. Bioch. Husci, via Taglio, 127, Marano di Mira (Venezia)	1496	21- 9-1948	4276/R	26-10-1972

NOVEMBRE 1972

N d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	DITTA E SEDE	Numero di registrazione e data		Numero del decreto di revoca	Data
75	*Phosival*, 40 compresse confettate	Ist. Chim. Italiano, via Hermada, 15, Milano	1010	23- 1-1948	4322/R	3-11-1972
76	*Vanadose tricalcica*, 5 fiale × cc. 5 + 5 fiale × cc. 1 + 1 fiala da 2 cc. e 5 fiale × cc. 10 + 5 fiale × cc. 1 + fiala 1 da cc. 2	Ist. Euchimico, via D'Ovidio, 3, Milano	1644 1644/1	9-10-1948 2- 7-1971	4324/R	3-11-1972
77	*Contrasmina*	La Farmochimica Italiana, via Nicola D'Apulia, 8, Milano	12338/A	6- 3-1957	4328/R	8-11-1972

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	DITTA E SEDE	Numero di registrazione e data		Numero del decreto di revoca	Data
78	*Polioral*, vaccino poliomielitico orale costituito da virus vivi attenuati secondo Sabin, nelle seguenti preparazioni: monovalente tipo I: flacone monodose e flacone decadose; monovalente tipo 2: flacone monodose e flacone decadose; monovalente tipo 3: flacone monodose e flacone decadose	Ist. Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano Sclavo, via Fiorentina, 1, Siena	20297 20297/A 20297/B	19-11-1963	4333/R	8-11-1972
79	*Antibiotin*	La Farmochimica Italiana, via N. D'Apulia, 8, Milano	9781/A	2-12-1960 11-11-1964	4330/R	8-11-1972
80	*Lumifedrina sciroppo*, flacone da g. 170 . .	Farmaceutici Remedia, via Pietro Busacchi, 13, Bologna	2167	6- 7-1949	4336/R	8-11-1972
81	*Vaccino antipoliomielitico orale a virus vivi attenuati secondo Sabin*, dei tipi 1 - 2 - 3 monovalente: monovalente tipo 1: flac. da 1 dose, da 10 dosi e da 5 dosi; monovalente tipo 2: flac. da 1 dose, da 10 dosi e da 5 dosi; monovalente tipo 3: flac. da 1 dose, da 10 dosi e da 5 dosi	Istituto Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti, via Darwin, 20, Milano	20452 20452/A 20452/B	1-10-1964 12- 2-1968	4332/R	8-11-1972
82	*Neovit*, flac. da g. 150 sciroppo e 20 caramelle	Stip, Lungarno Gambacorti, 55, Pisa	1839 1839/A	4- 5-1949 18- 4-1950	4337/R	8-11-1972
83	*Elixir stomachico*, flac. da g. 25 . .	Lab. Farmaceutico dei Monaci di S. Trinità, via Parione, 3, Firenze	13861	3- 5-1958	4335/R	8-11-1972
84	*Siderlisina*, flac. da g. 150 di sciroppo . . .	Lab. Chim. Farm. Monico, via Ponte Pietra, 10, Venezia Mestre	17272	20- 7-1964	4329/R	8-11-1972
85	*Mictasone*, 6 ovuli vaginali	Lab. Farmac. A. Malizia, via Giacosa, 31, Milano	18760/A	12- 5-1961	4331/R	8-11-1972

DICEMBRE 1972

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	DITTA E SEDE	Numero di registrazione e data		Numero del decreto di revoca	Data
86	*Tirocrino*, 50 discoidi da g. 0,01, da g. 0,05 e da g. 0,15	Lab. Bioch. Husci, via Taglio, 127, Marano di Mira (Venezia)	1139 1139/1 1139/2	20- 2-1948 20- 6-1953 5- 6-1964	4273/R	1-12-1972
87	*Preipofisi placentare*, 50 discoidi	Id.	9481	13-10-1954	4272/R	1-12-1972
88	*Transpiral*, 3 e 20 compresse	Id.	1257	19- 5-1948	4268/R	1-12-1972
89	*Probilina*, 20 compresse da g. 0,25, 3 fiale da 5 cc. (uso endovenoso), 3 fiale da 10 cc. (uso endovenoso)	Id.	1454	17- 6-1948	4267/R	1-12-1972
90	*Virocrino*, 50 discoidi	Id.	1212	4- 3-1948	4266/R	1-12-1972
91	*Calcio Farmac*, 5 fiale da 10 cc.; 6 fiale da 2 cc.; 10 fiale da 5 cc.; 3 fiale da 5 cc.	Id.	1696	18- 1-1949 26- 8-1954	4265/R	1-12-1972
92	*Anacyton*, 2 e 6 fiale liofilizzate + 2 e 6 fiale solvente	Institut de Citoterapie di Bruxelles (Belgio), 43 Rue d'Italia, rappresentata in Italia dalla ditta Istifar Albanese, via Viotti, 3/5, Milano	9849	15- 3-1955	4340/R	12-12-1972
93	*Cinnozyl vitaminico A e D2*, 10 fiale da 2 ml.; 6 fiale da 5 ml.	Lab. Guieu, via Lomellina, 10, Milano	3773	22- 8-1950	4339/R	11-12-1972

(1112)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Cervia

Con decreto in data 19 febbraio 1973, n. 2522, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq. 1490, riportato a catasto al comune di Cervia al foglio n. 26, mappale 574 parte *a, b, c;* mappale 575 parte *a, b, c.*

(4063)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1973, registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 161, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato in data 13 settembre 1967 dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella persona del suo presidente Bruno Pastorino, per l'annullamento della determinazione di diniego di assunzione senza concorso dell'invalido di guerra Scali Carmelo nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(4387)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione del Banco Levi Moise Ettore, società per azioni con sede in Mondovì, nella Banca mobiliare piemontese, società per azioni con sede in Torino, e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello della azienda incorporanda.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 27 settembre 1972 dall'assemblea straordinaria degli azionisti del Banco Levi Moise Ettore, società per azioni con sede in Mondovì (Cuneo) e in data 28 settembre 1972 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca mobiliare piemontese, società per azioni, con sede in Torino, relative alla fusione delle due aziende di credito, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione del Banco Levi Moise Ettore, società per azioni con sede in Mondovì (Cuneo), da parte della Banca mobiliare piemontese, società per azioni con sede in Torino.

2. L'azienda di credito incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Mondovì.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1973

Il *Governatore:* CARLI

(3883)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a tre posti di medico in prova, ruolo personale sanitario, carriera direttiva, dell'Amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958; n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 1141 e con la legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1054, contenente norme per il riordinamento della indennità mensile per i servizi di istituto dovuta al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, riguardante la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Considerato che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, alla data del 30 novembre 1972, può essere bandito un concorso per esame a tre posti di medico in prova nel ruolo predetto, riservato agli assistenti universitari ordinari alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di medico in prova nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli assistenti universitari ordinari delle università alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale i quali, alla data del 31 marzo 1973, abbiano un'anzianità di lodevole ed effettivo servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti di diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione;

b) siano stati nominati assistenti ordinari a seguito di concorso, a sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo alla data del 31 marzo 1973;

d) siano assistenti ordinari presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

e) siano di sana e robusta costituzione fisica, esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio ed abbiano statura non inferiore a m. 1,60;

f) non siano incorsi nella revoca, nella destituzione o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1973. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena — Ufficio 1°, entro il 31 marzo 1973.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita;

b) il preciso recapito; gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero di grazia e giustizia gli eventuali cambiamenti del loro recapito. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità dell'aspirante;

c) il titolo di studio posseduto e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) di non essere incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

e) i servizi prestati come impiegato presso le pubbliche amministrazione e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

f) l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2;

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'università o dell'istituto superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) medicina generale;
2) neuropsichiatria;
3) antropologia criminale;
4) igiene;
5) diritto e tecnica penitenziaria.

Il colloquio sarà integrato dall'esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta a termine dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa. Alla prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di libretto ferroviario personale o di altro valido documento di identità.

Art. 7.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Espletata la prova di esame, la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato nel colloquio integrato dall'esame clinico pratico di un soggetto.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena — Ufficio I, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo avviso.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a medico in prova.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena — Ufficio I, entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso su carta bollata;

2) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso, su carta bollata;

3) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata;

4) attestato di lodevole e continuativo servizio, rilasciato dal rettore su carta bollata, da cui risulti che il candidato è assistente ordinario presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

5) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statuta non inferiore a m. 1,60.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici in prova nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, con la decorrenza e le modalità previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

I vincitori che, senza giustificato motivo, non assumano regolare servizio, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1973

p. *il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1973
Registro n. 10, foglio n. 271

(3896)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a posti gratuiti nei convitti nazionali e in altri istituti pubblici di educazione.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II del 16 novembre 1972, n. 46, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori dei concorsi a posti gratuiti per convittori e semiconvittori da godersi, a decorrere dal 1° ottobre 1972, presso i convitti nazionali, gli istituti pubblici di educazione femminile e in altri istituti. I relativi bandi di concorso erano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1972.

(4529)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a venti posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1972, registro n. 57 Difesa, foglio n. 90, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 20 posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a venti posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1972, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:
Turchetto dott. Antonio, ispettore generale.

Membri:
Verde dott. Vincenzo, ispettore generale;
Velardi dott. Giovanni, direttore di divisione;
Carboni prof. Ennio, ordinario di matematica presso l'istituto tecnico industriale «Galilei» di Roma;
Aureli prof. Silvio, ordinario di chimica e laboratorio presso l'istituto tecnico industriale «Fermi» di Roma.

Segretario:
Lo Cicero dott. Francesco, direttore di sezione.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice viene aggregato quale membro aggiunto il perito tecnico industriale capo Esposito Catello per il colloquio di tecnologia.

Art. 3.

Ai componenti, al membro aggiunto ed al segretario della anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1973
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 2

(4128)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli assistenti di medicina legale e delle assicurazioni sociali, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina legale e delle assicurazioni sociali bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;
Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;
Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Bellelli Tiziano	Orsogna - 5 ottobre 1935	si						
2. Borra Giancarlo	Gaverina Terme - 29 dicembre 1940	si						
3. Cagliesi Cingolani Riccardo	Firenze - 2 agosto 1939	si						
4. De Luca Paolo	Roma - 25 dicembre 1940	si						
5. Di Meo Antonio	Pozzilli - 24 luglio 1941	si						
6. Di Ninni Gabriella	Chieti - 29 giugno 1942	si						
7. Faranda Mario	Messina - 24 maggio 1934	si						
8. Licci Pedace Maria Antonietta	Lecce - 13 giugno 1935	si						
9. Piegari Giuseppe	S. Gregorio Magno - 18 luglio 1934	si						
10. Pitzorno Ignazio	Roma - 22 novembre 1941	si						
11. Tantalo Mario	Matera - 26 settembre 1938	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di medicina legale e delle assicurazioni sociali, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(4038)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia n. 97 del 13 gennaio 1971, con cui veniva bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia n. 475 del 30 marzo 1972, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1) Ripoli Renzo . . punti 68,62
2) Del Pianta Armando » 60,61

2. — Con separata delibera sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

La presente delibera sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino regionale nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, sarà anche affissa all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, a quello della prefettura di Pistoia ed a quello di ciascuno dei comuni interessati.

Il presidente: LAGORIO.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria delibera n. 2215 in data odierna con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1969;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria dei detti candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuno di essi nella domanda di partecipazione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera

1. — I sottoelencati candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria, vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate;

a) Ripoli Renzo, punti 68,62: Massa e Cozzile, condotta unica;

b) Del Pianta Armando, punti 60,61: Cutigliano, condotta unica.

2. — La presente delibera sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino regionale, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, a quello della prefettura di Pistoia, ed a quello di ciascuno dei comuni interessati.

Il presidente: LAGORIO.

(4133)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacante nella provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 135 del 22 maggio 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Pavia vacante alla data 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso.

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 12;

Visto il proprio decreto n. 392 del 31 agosto 1972 relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Maraschi rag. Antonio, funzionario in servizio presso la Regione.

Componenti:

Caselli dott. Luigi, funzionario in servizio presso la prefettura di Pavia;

Ghinelli prof. Italo, veterinario in servizio presso la Regione;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;

Ruggeri prof. Luigi, veterinario comunale capo di Pavia.

Segretario:

Gesualdi dott. Mario, funzionario in servizio presso la Regione.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia nonchè del comune interessato.

Milano, addì 23 gennaio 1973

p. il Presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(4131)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto prot. n. 8221 del 30 dicembre 1971 con il quale il veterinario provinciale di Cremona ha bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veternario condotto vacanti alla data 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 12;
Visto il proprio decreto n. 392 del 31 agosto 1972 relativo alla delega della firma.

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario in servizio presso la Regione.

Componenti:

Palmieri dott. Salvatore, funzionario in servizio presso la prefettura di Cremona;
Pezza dott. Franco, veterinario in servizio presso la Regione;
Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale e anatomia patologica della facoltà veterinaria presso l'Università di Torino;
Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;
Corini dott. Umberto, veterinario condotto di Camisano.

Segretario:

Angeletti dott.ssa Claudia, funzionario in servizio presso la Regione.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona nonchè dei comuni interessati.

Milano, addì 23 gennaio 1973

p. il Presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(4132)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ravenna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2746 in data 10 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 21 novembre 1972, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso bandito con decreto n. 6538 del 24 febbraio 1971 per il conferimento del posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Ravenna;
Vista la nota n. 1001/72 in data 15 febbraio 1973, con la quale l'assessorato alla sanità della regione Emilia-Romagna comunica che al dott. Sebastiano Burgio, presidente della commissione giudicatrice di cui avanti, è stato revocato il comando presso la regione Emilia-Romagna, e segnala per la sua sostituzione il dott. Antonio Pontone, della sezione decentrata del comitato di controllo di Ravenna;
Ritenuto di dover procedere a parziale modifica del decreto n. 2746 del 10 ottobre 1972;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 13 ottobre 1963;
Visto il regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934;

Decreta:

Il dott. Antonio Pontone, della sezione decentrata del comitato di controllo di Ravenna, è nominato, in sostituzione del dott. Sebastiano Burgio, presidente della commissione giudicatrice del concorso per il posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Ravenna.
Rimangono invariati i nominativi dei componenti e del segretario della commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Ravenna, dell'ufficio del medico provinciale di Ravenna e del comune di Ravenna.

Ravenna, addì 28 febbraio 1973

Il medico provinciale: MAULUCCI

(4077)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1971, n. 612, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di quattro posti di veterinario condotto;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice;
Viste le designazioni della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;
Visto il decreto in data 14 febbraio 1973, n. 588 del medico provinciale di Pesaro e Urbino;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Sfrappini dott. Alessandro, vice prefetto vicario.

Componenti:

Colli dott. Giuseppe, direttore di divisione del Ministero degli interni;
Sidoti dott. Aldo, veterinario provinciale superiore;
Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria;
Monti prof. Franco, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;
Merli dott. Fulvio, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Ugo Ianniello, funzionario amministrativo degli uffici del medico e del veterinario provinciale di Pesaro e Urbino.
La commissione inizierà i suoi lavori, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro, per la valutazione dei titoli e per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Pesaro, addì 2 marzo 1973

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(4130)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1769 in data 12 marzo 1970, relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 3927 del 20 luglio 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei del concorso di che trattasi;

Considerato che il dott. Bonanno Enrico si è dimesso dal posto di veterinario condotto di Partinico;

Considerato di conseguenza di dovere dichiarare vincitore della condotta veterinaria del comune di Partinico il dottor Valenti Giuseppe nato a Ficarazzi il 2 novembre 1929 ed ivi domiciliato via Umberto 612 che lo segue in graduatoria, essendosi la vacanza verificata entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* (14 agosto 1972).

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Valenti Giuseppe nato a Ficarazzi il 2 novembre 1929 è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Partinico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella «Gazzetta Uficiale» della Regione siciliana e affisso all'albo pretorio del comune di Partinico, della prefettura e di questo ufficio.

Palermo, addì 10 febbraio 1973

Il veterinario provinciale: SORCE.

(4129)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1972, n. 13.
Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge 8 aprile 1969, n. 161.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 9 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' prorogato al 1° dicembre 1973 il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della legge 8 aprile 1969, n. 161, per la redazione e la pubblicazione dei piani particolareggiati di cui all'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294; detti piani, redatti e pubblicati secondo le norme degli articoli 3, 4 e 5 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, saranno approvati dalla Regione veneta ai sensi dell'art. 1, lettera *g*), del decreto del presidente della regione 15 gennaio 1972, n. 8 e della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 5 dicembre 1972

FELTRIN

(680)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.